

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO**

- Tornata del 15 marzo 2022 -

omissis

Sentita la relazione del Consigliere Delegato, Avv. Carmen Maria Piscitelli, che riferisce al Consiglio di concerto con i componenti della Commissione degli addetti all'Ufficio per il processo, Avv. Stefania Vecchio e Avv. Federico Acocella anche nella qualità di Segretario

premesse che

a modifica di quanto disposto nell'art. 11 del DL n. 80/2021, è stato introdotto un nuovo comma (2-bis), ai sensi del quale l'assunzione presso l'Ufficio per il processo configura **causa di incompatibilità** con l'esercizio della professione di Avvocato e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A., normativamente e contrattualmente determinato in 2 anni e 7 mesi.

Tale disposizione è stata pubblicata nel DL n. 17/22 in GU del 1.3.2022 è entrata in vigore il 2.3.2022 ed è in fase di conversione;

-anche in conseguenza della delibera del Consiglio dell'Ordine, assunta nella tornata del 1.2.2022 sono pervenute, all'esame dello stesso, richieste di cancellazione e sospensione volontaria ex art. 20 L.P.F. dall'Albo e successivamente alla modifica legislativa, numerose comunicazioni a mezzo p.e.c. parimenti indirizzate all'Ordine, contenenti la comunicazione della cd. presa in servizio degli Avvocati addetti all'Ufficio per il Processo sia nel distretto di Corte d'Appello di Salerno che in altri in Italia.

osservato che

-le richieste di cancellazione e sospensione sono tali da manifestare inequivocabilmente tale volontà dell'iscritto affinché - previo accertamento della sussistenza delle condizioni-vi si proceda,

-le comunicazioni di cd. presa di servizio devono essere intese quali comunicazione della causa di sospensione operante *ope legis* in forza del DL 17/22 che è equiparabile, quanto agli effetti ed alla sola presa d'atto del Consiglio che non può sindacarla, alla sospensione volontaria dall'albo per la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (2 anni e 7 mesi) con la P.A.;



rilevato che

-è onere dell'iscritto che ha effettuato la richiesta di sospensione volontaria o la comunicazione a mezzo p.e.c. della cd. presa di servizio informare l'Ordine della cessazione – per qualsiasi motivo, anche sopravvenuta- della causa di incompatibilità;

- al fine di effettuare i necessari controlli verrà formato un elenco, tenuto dal Consigliere Segretario, degli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo che abbiano fatto comunicazione della loro qualifica all'Ordine.

Tutto quanto premesso, osservato e rilevato, a seguito di discussione, il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità dei presenti, fatto salvo ogni diverso provvedimento da assumere all'esito della legge di conversione del decreto legge già citato

DELIBERA

- 1) la cancellazione degli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo che ne abbiano fatta richiesta, con la precisazione che la cancellazione verrà effettuata all'esito della acquisizione della certificazione necessaria del Consiglio Distrettuale di disciplina e che nelle more della acquisizione verrà disposta la sospensione dall'Albo che si consoliderà ove la certificazione suddetta riporti la pendenza di procedimenti disciplinari;
- 2) di accogliere la istanza di sospensione volontaria ex art. 20 LPF degli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo che abbiano fatta espressa richiesta in tal senso;
- 3) di disporre la sospensione *ope legis* da intendere come volontaria quanto agli effetti, degli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo che abbiano fatto comunicazione a mezzo p.e.c. della cd. presa di servizio;
- 4) che sono esclusi da tali ipotesi solo i praticanti non abilitati al patrocinio;
- 5) che gli effetti della presente delibera retroagiscono per ciascun istante alla data di presa in servizio - ove conosciuta dall'interessato e comunicata; in difetto e salva precisazione dell'interessato, la sospensione avrà effetto dalla data di deposito/invio a mezzo p.e.c. della relativa richiesta e/o comunicazione all'Ordine;



Onera gli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo di comunicare tempestivamente all'Ordine la cessazione del rapporto con la P.A. del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a mezzo p.e.c.

Invita gli Avvocati addetti all'Ufficio per il processo a fra pervenire le comunicazioni all'Ordine in conformità con la legge vigente; in difetto, il Consiglio attiverà i necessari controlli e i conseguenti incombenzi;

Manda alla segreteria amministrativa dell'Ordine la formazione di un elenco di Avvocati addetti all'Ufficio per il processo che sarà tenuto dal Consigliere Segretario;

Al fine di evitare di oberare la segreteria di una imprevista mole di lavoro, il Consiglio, avendo valutato che non sono contenuti dati personali di alcun iscritto all'interno del deliberato, autorizza la trasmissione dell'estratto di delibera a tutti coloro che hanno fatto pervenire le comunicazioni e istanze relative alla loro funzione di Ufficio per il Processo.

Si pubblichino sul sito istituzionale.

*f.to Il Consigliere Segretario f.f.
Avv. Fabio Moliterno*

*f.to Il Presidente
Avv. Silverio Sica*

